

- annullare l'art. 5, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 1954/2003 in quanto non mantiene in essere il divieto d'accesso dei pescherecci spagnoli nelle acque delle Azzorre per la pesca di tonno o di tonnidi;
- rinviare la causa al Tribunale ove la Corte ritenga che lo stato degli atti non le consenta di statuire definitivamente sulla controversia; e
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese sostenute dalla Regione autonoma delle Azzorre (Região Autónoma dos Açores) nel giudizio in primo grado e nel presente procedimento d'impugnazione.

In settimo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto omettendo di prendere in considerazione, cumulativamente e separatamente, i fattori su cui la ricorrente si è basata.

- (¹) Regolamento (CE) del Consiglio 4 novembre 2003, n. 1954, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie che modifica il regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga i regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95 (GU L 289, pag. 1).
- (²) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 2347, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (GU L 351, pag. 6).
- (³) Regolamento (CE) del Consiglio, del 27 marzo 1995, n. 685, relativo alla gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie (GU L 71, pag. 5).
- (⁴) Regolamento (CE) del Consiglio 15 giugno 1995, n. 2027, che istituisce un regime di gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie (GU L 199, pag. 1).

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente fonda la sua impugnazione della soprammenzionata sentenza del Tribunale su sette motivi.

In primo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto constatando che la tutela conferita al ricorrente ai sensi dell'art. 299, n. 2, CE non è sufficiente a stabilire che la ricorrente sia individualmente interessata dalle disposizioni contestate.

In secondo luogo, il Tribunale ha concluso erroneamente che solo gli Stati membri, e non gli enti locali, hanno il diritto di difendere l'interesse generale del loro territorio.

In terzo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto non distinguendo le considerazioni ambientali da quelle economiche.

In quarto luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto constatando che le disposizioni contestate non avrebbero comportato effetti pregiudizievoli per gli stock ittici e per l'ambiente marino nelle Azzorre e, di conseguenza, per la sopravvivenza del settore della pesca nella regione.

In quinto luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto constatando che l'effetto delle disposizioni contestate sui poteri legislativi ed esecutivi della ricorrente non ha comportato che la ricorrente sia individualmente interessata dalle disposizioni.

In sesto luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto constatando che il ricorso della ricorrente era irricevibile, poiché essa non aveva a disposizione altri mezzi di ricorso.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 9 ottobre 2008 — Société Solgar Vitamin's France, Valorimer SARL, Christian Fenioux, L'Arbre de Vie SARL, Société Source Claire, Nord Plantes EURL, Société RCS Distribution, Société Ponroy Santé — Interventente: Syndicat de la Diététique et des Compléments Alimentaires/Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Emploi, Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, Ministre de l'Agriculture et de la Pêche

(Causa C-446/08)

(2008/C 327/27)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Société Solgar Vitamin's France, Valorimer SARL, Christian Fenioux, L'Arbre de Vie SARL, Société Source Claire, Nord Plantes EURL, Société RCS Distribution, Société Ponroy Santé

Convenuti: Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Emploi, Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, Ministre de l'Agriculture et de la Pêche

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la direttiva 10 giugno 2002, 2002/46/CE ⁽¹⁾, in particolare i suoi artt. 5, n. 4, e 11, n. 2, debba interpretarsi nel senso che, pur spettando in via di principio alla Commissione stabilire i livelli quantitativi massimi di vitamine e minerali presenti negli integratori alimentari, gli Stati membri restano competenti ad adottare una normativa in materia fino a quando la Commissione non abbia adottato l'atto comunitario richiesto;
- 2) in caso di risposta affermativa a tale questione:
 - a) se gli Stati membri, tenuti a rispettare le disposizioni degli artt. 28 e 30 del Trattato CE per fissare i livelli quantitativi massimi, debbano altresì ispirarsi ai criteri stabiliti all'art. 5 della direttiva, ivi compreso il requisito di una valutazione dei rischi condotta nell'ambito di studi scientifici generalmente riconosciuti in un settore caratterizzato ancora da una relativa incertezza;
 - b) se uno Stato membro possa fissare dei livelli massimi quando sia impossibile, come nel caso del fluoro, quantificare con precisione gli apporti in vitamine e minerali provenienti da altre fonti alimentari, segnatamente dall'acqua di distribuzione, per ogni gruppo di consumatori e territorio per territorio; se si possa, in tal caso, fissare un tasso nullo in presenza di rischi accertati, senza ricorrere alla procedura di salvaguardia di cui all'art. 12 della direttiva 10 giugno 2002;
 - c) se nella fissazione dei livelli massimi, essendo possibile tener conto dei livelli variabili di sensibilità di diversi gruppi di consumatori ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a) della direttiva, uno Stato membro possa altresì fondarsi sul fatto che una misura riguardante il solo pubblico particolarmente esposto al rischio, ad esempio un'etichettatura adeguata, possa dissuadere tale gruppo a far ricorso ad una sostanza nutritiva ad esso benefica a basse dosi; se la considerazione di tale diversa sensibilità possa condurre ad applicare all'insieme della popolazione il livello massimo adatto ad un pubblico fragile, segnatamente i bambini;
 - d) in quale misura si possano stabilire dei livelli massimi in assenza di limiti di sicurezza in mancanza di un pericolo accertato per la salute; più in generale, in quale misura e a quali condizioni la ponderazione dei criteri da considerare possa condurre a fissare livelli massimi sensibilmente inferiori ai limiti di sicurezza ammessi per tali sostanze nutritive

⁽¹⁾ Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183, pag. 51).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Svea hovrätt (Svezia) il 13 ottobre 2008 — Otto Sjöberg/Åklagaren**(Causa C-447/08)**

(2008/C 327/28)

*Lingua processuale: lo svedese***Giudice del rinvio**

Svea hovrätt

Parti*Ricorrente:* Otto Sjöberg*Convenuta:* Åklagaren**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se la discriminazione sulla base della nazionalità possa in talune circostanze essere considerata ammissibile sul mercato nazionale del gioco e della scommessa per una ragione imperativa di interesse pubblico;
- 2) Se, qualora la politica restrittiva condotta sul mercato nazionale del gioco della scommessa persegua obiettivi diversi e uno di essi riguardi il finanziamento di attività di natura sociale, si possa ritenere che la realizzazione di quest'ultimo obiettivo costituisca una conseguenza vantaggiosa accessoria dell'attuazione di detta politica restrittiva; in caso di soluzione negativa, se tale politica restrittiva possa tuttavia essere considerata ammissibile qualora l'obiettivo di finanziamento delle attività di natura sociale non possa essere considerato come suo obiettivo principale.
- 3) Se lo Stato possa invocare ragioni imperative di interesse pubblico per giustificare la politica restrittiva che esso applica in materia di gioco e scommessa qualora talune società controllate dallo Stato svolgano attività di marketing del gioco e della scommessa i cui introiti spettano parzialmente allo Stato e uno degli obiettivi di questa attività di marketing consiste nel finanziamento di attività di natura sociale. Qualora la soluzione da fornire sia negativa, se tale politica restrittiva possa nondimeno essere considerata ammissibile laddove il finanziamento delle attività di natura sociale non possa essere considerato come obiettivo principale dell'attività di commercializzazione svolta.
- 4) Se il divieto assoluto di commercializzazione del gioco e della scommessa organizzati in un altro Stato membro da parte di una società organizzatrice avente sede sul territorio di detto Stato e che è soggetta al controllo delle autorità di quest'ultimo, sia proporzionato rispetto all'obiettivo di svolgere il controllo e di esercitare la vigilanza sulle attività di gioco e scommessa qualora non esista, nello stesso tempo, alcuna restrizione all'attività di marketing del gioco e della scommessa organizzati da società organizzatrici aventi sede nello Stato membro che applica detta politica restrittiva. Si domanda inoltre quale sia la soluzione a tale questione qualora l'obiettivo di tale regolamentazione consista nella limitazione del gioco.